

Le Sezioni Unite della Cassazione, con l'ordinanza n. 1527/2026, hanno chiarito che il gestore della struttura alberghiera non è più qualificabile come agente contabile. Le controversie in tema di riparto di giurisdizione sul mancato versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive sono pertanto devolute alla giurisdizione tributaria, con difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

I giudici ritengono che la riforma, ad opera dell'articolo 180 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*) che ha aggiunto il comma 1-ter all'art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*), con il quale il gestore della struttura ricettiva è stato qualificato come responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, abbia colmato la precente lacuna normativa, che in passato si era cercato di superare ricorrendo alla figura dell'agente contabile.

Detta riforma è stata, infine, completata ad opera dell'art. 5-quinquies del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146 (*Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*), che ha introdotto l'interpretazione autentica del comma 1-ter dell'art. 4 del d.lgs. 23/2011, disponendone l'applicabilità anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.

Dal nuovo quadro normativo deriva, pertanto, che *“l'obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l'imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria e che ciò determini il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti tra Ente impositore e responsabile d'imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria”*.

La nuova qualificazione come responsabile d'imposta comporta anche delle conseguenze sia dal punto di vista sostanziale sia sul piano procedurale.

Dal punto di vista sostanziale, il gestore della struttura ricettiva diventa *“obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi”*. Ne deriva che *“la responsabilità dell'albergatore non è limitata, come invece quella dell'agente contabile, alle somme versate dai clienti e da riversare al Comune, ma è calibrata sull'imposta dovuta dai clienti, a prescindere dall'effettivo pagamento da essi eseguito, e salvo il diritto di rivalsa”*. Dunque, in caso di omesso versamento del tributo, il Comune può pretendere il pagamento anche solo dal gestore, fermo restando l'azione di rivalsa del gestore nei confronti del cliente.

Dal punto di vista procedurale, è stata procedimentalizzata l'attuazione in autotassazione del tributo ed è stata posta a carico del gestore l'obbligo di presentazione di una dichiarazione a cadenza periodica. Sono state altresì previste specifiche sanzioni in caso di dichiarazione infedele o omessa.

Si osserva, infine, che, con la cessazione della qualificazione di agente contabile viene meno, anche retroattivamente, l'obbligo della resa del conto giudiziale al Comune (c.d. modello 21) da parte del gestore della struttura ricettiva, così come il relativo giudizio di conto davanti alla Corte dei conti.